

ATTO DI CONVENZIONE. RINNOVO

TRA

il **Dipartimento di Storia Culture e Civiltà** dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, - Codice Fiscale 80007010376 - Partita IVA 01131710376, nella persona della Direttrice pro tempore, nominata con Decreto Rettorale Rep.558 Prot. 94305 del 16/04/2021, Prof.ssa Francesca Sofia, nata a Roma il 10/06/1957, C.F. SFOFNC57H50H501O, domiciliata per la sua carica presso la sede del Dipartimento in Piazza San Giovanni in Monte n. 2, 40124 Bologna – BO, legittimata alla stipula del presente atto ai sensi dell'art.61 comma 5 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità n° 1693 del 29/12/2015 e successive modifiche, e autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 8 giugno 2021

E

Il **Dipartimento di Filologia classica e italianistica** dell'Università degli studi di Bologna (di seguito indicato come "Ficlit"), con sede a Bologna, in via Zamboni 34, CAP 40125, nella persona del suo Direttore pro-tempore, prof. Nicola Grandi nato a Ferrara il 30/08/1973, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta di Dipartimento del 17 giugno 2021

E

L'**Archivio di Stato di Bologna** (di seguito indicato come "ASBo"), con sede a Bologna, in piazza dei Celestini 4, CAP 40123, nella persona del suo Direttore ad interim, dott. ssa Candida Carrino, nata a Succivo (CE) il 24/03/1961 domiciliato per la carica presso la sede legale 'dell'Archivio, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con nota prot. 10836 del 2 luglio 2021 della Direzione Generale Archivi

di seguito denominati congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE

- il DiSCi, nella sua funzione di articolazione dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline e delle metodologie antropologiche, archeologiche, geografiche, storiche e storico-religiose dall'antichità all'età contemporanea, tra oriente e occidente, con un focus specifico sulle seguenti aree: la storia politica, economica, istituzionale, sociale, religiosa, militare, culturale, delle idee e delle dottrine politiche; la decifrazione, l'interpretazione e

- l'edizione di fonti documentarie e di testi, considerati anche nelle loro forme di trasmissione e conservazione; l'archeologia e la storia degli insediamenti e della cultura materiale; le discipline demotnoantropologiche, la geografia umana, economica e politica;
- l'attività di ricerca e la correlata attività didattica portate avanti dal DiSCi vengono impostate, affrontate e svolte con speciale attenzione a forme di interdisciplinarietà e al mantenimento e allo sviluppo di relazioni internazionali, sia per i docenti che per gli studenti;
 - ai sensi dell'Art. 16, co. 2, lett. J dello Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011 e ss.mm.ii., nello svolgimento delle proprie attività istituzionali i Dipartimenti possono promuovere accordi con soggetti pubblici e privati, anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
 - il Ficlit, nella sua funzione di articolazione dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline e delle metodologie filologiche, letterarie, linguistiche, paleografiche, archivistiche e biblioteconomiche, dall'antichità classica all'età contemporanea, tra oriente e occidente, con particolare attenzione alle seguenti aree: la storia della letteratura e dei testi, la filologia e la storia della trasmissione dei testi, la storia della lingua, la storia della scrittura e la decifrazione, l'interpretazione e l'edizione critica di fonti di tipo letterario e documentario, la storia del libro e delle biblioteche, l'archivistica e le *digital humanities*;
 - il Dipartimento di Filologia classica e italianistica è sede locale del Centro interuniversitario "Notariorum Itinera" (responsabile nazionale prof.ssa Antonella Rovere, responsabile locale prof.ssa Maddalena Modesti), che ha come obiettivo quello di unire in un'ottica di programmatica interdisciplinarietà gli studiosi (diplomatisti, storici, storici del diritto) e i conservatori (archivisti) che si occupano di storia del notariato, valorizzando e promuovendo lo studio, la conoscenza e la valorizzazione delle fonti notarili;
 - l'ASBo, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio documentario, realizza e promuove, collaborando con altre istituzioni, attività di edizione e studio delle fonti archivistiche, finalizzate allo sviluppo della conoscenza storica;
 - le Parti hanno interesse a collaborare reciprocamente per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti punti;

E CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno sviluppato una proposta di collaborazione intesa alla realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo "Un mare magnum di possibilità: i Memoriali bolognesi e la loro

schedatura (1265-1452)" incentrato sulla schedatura digitalizzata di dati desunti dalla serie archivistica dei Memoriali del Comune di Bologna, conservati presso ASBo

- le suddette attività di ricerca costituiscono un'opportunità di studio e valorizzazione della fondamentale serie archivistica per la ricostruzione e l'analisi della società bolognese tra la seconda metà del XIII secolo e la prima metà del XIV secolo, per temi di storia economica e sociale, di diplomatica e di paleografia, nonché si prefiggono di mettere a disposizione della comunità internazionale uno strumento di ricerca e di analisi degli stessi libri Memoriali
- il presente accordo rinnova quello già stipulato in data 17 settembre 2021 e pervenuto a naturale scadenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Le parti si impegnano reciprocamente a fornire supporto e messa in comune di materiale e personale per la realizzazione del progetto secondo le proprie competenze e secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

Art. 3 – Oneri finanziari

- a. Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.
- b. Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

Art. 4 - Responsabilità

Per la gestione e realizzazione della presente collaborazione:

- Il DiSCi designa il prof. Tommaso Duranti quale referente con le Parti per tutti i rapporti nascenti dalla presente Convenzione
- Il Ficlit designa la prof.ssa Maddalena Modesti quale referente con le Parti per tutti i rapporti nascenti dalla presente Convenzione
- L'ASBo designa la dott.ssa Francesca Delneri quale referente con le Parti per tutti i rapporti nascenti dalla presente Convenzione

Art. 5 - Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti

a. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

b. I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

Art. 6 - Copertura assicurativa – Responsabilità civile

a. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'Accordo.

b. A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte è dotata di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

c. Le Parti si impegnano a comunicare i rischi specifici esistenti nelle aree in cui verrà svolta l'attività oggetto del presente Accordo.

Art. 7 - Proprietà Intellettuale

a. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o

esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

b. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

c. La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolte in collaborazione appartiene congiuntamente alle Parti. La co-titolarità dei conseguenti diritti di IPR sarà in proporzione all'apporto inventivo apportato da ciascuna Parte per il conseguimento dei Risultati, mentre lo sfruttamento economico degli stessi sarà regolamentato tramite successivi e specifici accordi scritti tra le Parti. Rimane salvo il diritto morale del personale che ha contribuito ai Risultati o al concepimento dell'invenzione e di altre forme di IPR ad essere riconosciuto autore.

d. Ogni diritto di proprietà intellettuale sul Sideground eventualmente raggiunto o conseguito dalle singole parti è e rimane di esclusiva proprietà delle stesse che saranno libere di usarli, disporne e divulgarli nel modo che riterranno più opportuno. Le Parti si impegnano a condividere i risultati scientifici conseguiti nell'ambito del presente Accordo, attraverso pubblicazioni scientifiche, capitoli di libri, brevetti etc.

e. Le Parti si impegnano reciprocamente a fare espresso riferimento alla collaborazione tra esse, dandone adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, nelle pubblicazioni scientifiche e nelle partecipazioni congressuali.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ognuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei dati in relazione alle attività di cui all'articolo 2 e 4, ai sensi del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni.

Art 9 –Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anno a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte

di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo PEC entro e non oltre sei mesi dalla scadenza.

Art. 10 - Clausola compromissoria e foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 13 - Spese di registrazione

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dell'Università di Bologna (Autorizzazione n. 14328 del 13 dicembre 2018) a cura del Dipartimento di Storia Culture Civiltà.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna -
Dipartimento di Filologia classica e italianistica
IL DIRETTORE
Prof. Nicola Grandi*

Alma Mater Studiorum Università di Bologna -
Dipartimento di Storia Culture Civiltà
LA DIRETTRICE
Prof.ssa Francesca Sofia*

Archivio di Stato di Bologna
IL DIRETTORE AD INTERIM
Dott. ssa Candida Carrino

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.